



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 119 – 06 MAGGIO 2026**

Riunione del 29 Aprile 2026

**92.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:  
SATURNIA VOLLEY CATANIA SSD in persona del Presidente l.r.p.t.**

**L. M. E., n.q. di Presidente l.r.p.t. della SATURNIA VOLLEY CATANIA**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine   Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

**SATURNIA VOLLEY CATANIA SSD** in persona del Presidente l.r.p.t. *per non aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV e 1, 74, 99 Reg. Giur., nonché in violazione degli artt. 5 e 7 Regolamento Ammissione Campionati Serie A/2 2025-2026, provveduto, nei tempi e modi previsti, al pagamento delle rate scadute relative ai piani di dilazionamento di debiti erariali.*

**L. M. E., n.q. di Presidente l.r.p.t. della SATURNIA VOLLEY CATANIA SSD**  
*a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 75 n.2, per i fatti contestati sub A) al sodalizio affiliato Saturnia Volley Catania del quale è Presidente e legale rappresentante.*

**OSSERVA**

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 23/2/2026, con il quale il rappresentante della Lega Pallavolo Serie A richiedeva al Giudice di Lega di applicare al sodalizio Saturnia Volley Catania SSD la sanzione di € 5.000,00 per la violazione del Regolamento di Ammissione al Campionato di Serie A2 stagione 2025/2026 (per il mancato *tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione già attivati*) ed al contempo trasmetteva gli atti alla Procura federale per quanto di competenza.

Con comunicato n. 1 emesso dal Giudice di Lega in data 4/3/2026, accertata la violazione del



Regolamento di Lega, alla Saturnia Volley Catania veniva comminata la sanzione pecuniaria, nella misura minima, di € 1.000,00.

A seguito dell'istruttoria svolta, la Procura federale notificava ritualmente l'avviso di conclusione delle indagini e, non ritenendo scriminanti le argomentazioni difensive svolte da parte dei prevenuti, deferiva quest'ultimi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 29/4/2026.

In tale occasione, compariva dinanzi il Tribunale il Procuratore federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale riportandosi all'atto di deferimento, pur evidenziando l'assenza di dolo e/o malafede da parte del sodalizio e del Suo Presidente, ribadiva il carattere oggettivo della violazione regolamentare, concludendo per l'irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.

Presenziava, altresì, il sig. **L. M. E.**, in proprio e n.q., il quale riportandosi integralmente alle deduzioni enucleate nella propria memoria difensiva, ne chiedeva l'accoglimento, instando per l'emissione di un provvedimento di non luogo a sanzione e, in ogni caso, in subordine, al contenimento della eventuale sanzione irrogata.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere debitamente provato rivestendo natura documentale ed oggettiva.

Il piano di rateizzazione del debito erariale gravante sulla società non è stato rispettato tanto da determinare l'iscrizione al ruolo esattoriale delle partite debitorie e la necessità di concordare con l'Agente della Riscossione un nuovo e diverso piano di rientro.

Pur non rilevando, dunque, quali scriminanti, le dedotte vicende societarie "interne" (*i.e.* avvicendamento dell'organo gestorio) e/o di carattere normativo-amministrativo (*i.e.* mancata imputazione contabile dei pagamenti dei modelli F24 versati in relazione ai carichi pendenti già convogliati nel procedimento di formazione delle cartelle esattoriali erariali) che hanno cagionato l'insorgenza della mora nei confronti dell'Erario ed il mancato tempestivo adempimento della rateizzazione, ai fini della determinazione della sanzione non può non valorizzarsi il documentato sforzo della Società di porre (tardivo) rimedio all'esposizione debitoria con una nuova istanza di rateizzazione accolta dalla Agenzia delle Entrate e con l'adempimento (*i.e.* pagamento) delle (nuove) prime rate concordate con il Fisco.



Se, dunque, risulta escluso un comportamento doloso o in mala fede da parte del Sodalizio – circostanza che emerge anche dalla lettura della parte motiva del richiamato Comunicato del Giudice di Lega -, non può negarsi la violazione dei regolamenti federali da parte del Sodalizio nonché, a titolo di responsabilità indiretta, da parte del Presidente **L. M. E.**

Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare degli incolpati, considerata la sanzione pecuniaria già comminata al Sodalizio e valutato positivamente il contegno (anche processuale) tenuto dagli stessi, il Collegio ritiene congrua l'applicazione di una emenda sanzionatoria nella misura indicata nel dispositivo.

### **PQM**

Dispone la sospensione da ogni attività federale del tesserato **L. M. E.**, n.q. di Presidente l.r.p.t. della SATURNIA VOLLEY CATANIA SSD per mesi uno.

Roma, 06 Maggio 2026

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 Maggio 2026